

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "Amministrazione", ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto del presente servizio;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 43440317C7
- le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- Il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S".
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.



- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Offerta tecnica; Allegato "III" - Capitolato tecnico; Allegato "IV" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara), definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
 - a) Servizi base
 - b) Servizi aggiuntivi
 - c) Supporto specialistico
2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico.
3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all'approvazione della Consip. Tali migliorie/soluzioni, realizzate senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell'Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all'art. 4 S comma 7. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni allineate agli standard tecnologici del mercato; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di erogazione dei servizi, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre l'Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip e/o all'Amministrazione, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell'Amministrazione, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S. L'impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di



strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l'indicazione dei requisiti di qualità che l'Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.

4. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici.
5. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e relative appendici e nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
6. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce, anche per singolo ambito, l'attivazione dei predetti servizi ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 15 S comma 1. Pertanto, tali servizi verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 S e 12 G.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi dell'Impresa e/o del Ministero dell'Economia e delle Finanze e/o della Consip.
8. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Salvatore Giaquinta.
9. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, il Dott. _____.

ARTICOLO 2 S

DURATA E AFFIANCAMENTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla "Data di Inizio Attività" che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all'Impresa entro 4 (quattro) mesi decorrenti dalla data di stipula, fatto salvo il buon esito della verifica di conformità di cui al successivo art. 12.1 S "Verifica di conformità - Verifica di conformità dell'infrastruttura".
2. A decorrere dalla data di stipula l'Impresa potrà affiancare, per un massimo di 2 (due) mesi le Imprese che attualmente svolgono, con compiti diversi, il servizio oggetto del presente contratto, oppure la stessa Amministrazione/Consip, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tale attività potrà essere prestata, secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico, preventivamente all'avvio dei servizi di ciascun ambito. La Consip,



successivamente alla "Data di Inizio Attività" , per ciascun ambito, ove attivato, procederà a comunicare all'Impresa la "Data avvio Ambito".

3. Il Piano di Subentro dovrà essere presentato secondo le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore espressamente accetta che tale attività soddisfa quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
4. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
5. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
6. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi 3 (tre) mesi di efficacia del presente contratto ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.
7. Le attività di trasferimento del know how relative ai servizi di cui all'art.1 S, non comporteranno alcun onere per la Consip e/o per l'Amministrazione, intendendosi comprese nei corrispettivi offerti.
8. L'impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per la Consip e/o per l'Amministrazione.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale



di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, come specificato nel Capitolato Tecnico.
6. L'impresa si obbliga a produrre, entro il termine di 10 (dieci) giorni antecedenti la "Data avvio Ambito", l'estratto del Libro unico, in copia autentica conforme all'originale, dal quale si evinca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per le risorse che svolgono le attività come previste dal Capitolato Tecnico relativamente agli ambiti che verranno attivati in corso di contratto.
7. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Consip e/o L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. La Consip e/o l'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Consip e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Consip e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.



5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Consip e/o dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità della Consip e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip e/o l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 S "Risoluzione" del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 5 S

DIMENSIONI DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto ed accetta che le dimensioni dei singoli servizi sono meglio specificate all'interno del Capitolato Tecnico.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip e/o l'Amministrazione si riservano il diritto di modificare le dimensioni dei singoli servizi, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo massimo complessivo di cui al successivo articolo 15 S.

ARTICOLO 6 S

PIANO DELLA QUALITÀ

1. Entro **60 (sessanta)** giorni solari dalla data di stipula, l'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo dalla Consip nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Consip, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. L'impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta di Consip entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 S "Penali".



4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.

ARTICOLO 7 S

GARANZIE

1. Per ogni intervento, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del presente contratto a garantire, su chiamata di Consip e/o dell'Amministrazione o di terzi da esse indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
3. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip e/o l'Amministrazione restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 8 S

SUBAPPALTO

< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2>

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

< ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 .>

3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 9 S

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro **30 (trenta)** giorni solari decorrenti dalla data di inizio attività dovrà consegnare alla Consip il "Piano di lavoro" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e



pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.

2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio, la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.
4. Il Piano di lavoro sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla formalizzazione dei rilievi, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell'Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l'Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di lavoro" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Consip e/o dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 10 S

RISORSE IMPIEGATE

1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico e/o ad eventuali profili indicati nell'Offerta tecnica, se migliorativi.
2. L'Impresa (*o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria*) indica, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o per l'Amministrazione, tra le proprie risorse:
 - il Responsabile unico della fornitura (nella persona di _____), a cui la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi;
 - il Responsabile di ambito Servizi Tecnologici (nella persona di _____), a cui la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per i servizi di un determinato ambito;



- il Responsabile di ambito SPT(nella persona di _____), a cui la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per i servizi di un determinato ambito;
 - il Responsabile di ambito Altre Applicazioni (nella persona di _____), a cui la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per i servizi di un determinato ambito;
 - il Responsabile della Qualità (nella persona di _____), a cui la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante le tematiche della qualità;
 - il Responsabile Tecnologico (nella persona di _____), a cui la Consip e/o l'Amministrazione, nella persona del proprio Responsabile, possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante le soluzioni tecnologiche adottate e la realizzazione degli obiettivi.
3. L'Impresa dovrà consegnare i *curricula* degli eventuali referenti aggiuntivi - ove proposti nell'Offerta tecnica - che la stessa renderà disponibili per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, con le certificazioni dichiarate nella medesima sede di offerta. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i *curricula* delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Consip e/o l'Amministrazione ne facciano richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
4. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte.
5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale. L'esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti comma 5 e 6 del presente articolo, la Consip si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.



9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Consip.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Consip, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all'art. 11 G d'importo pari al 2 % (due per cento) della stessa. L'Impresa prende atto che la Consip, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto .
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 11 S

CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. 14 S "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Consip, equivale a *"ritardo o mancata consegna dei prodotti"*
5. Si precisa che l'Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall'Impresa in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 12 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'INFRASTRUTTURA



1. Entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto o entro il diverso termine comunicato da Consip/Amministrazione, Consip sottoporrà a Verifica di conformità l'infrastruttura tecnologica e di comunicazione e delle relative integrazioni prevista nel Capitolato Tecnico.
2. A tal fine, l'Impresa dovrà, altresì, predisporre e consegnare un "Piano di test", contenente l'articolazione delle prove proposte per la Verifica di conformità dell'infrastruttura tecnologica e di comunicazione e delle relative integrazioni.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dal committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità delle apparecchiature si intende positivamente superata solo se l'intera l'infrastruttura tecnologica e di comunicazione e le relative integrazioni risulta funzionare correttamente, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.
4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali relativamente all'infrastruttura nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la Consip/Amministrazione comunicherà per iscritto al fornitore la "Data di Inizio Attività".
6. Nel caso di esito negativo non bloccante della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 3 (tre) giorni solari dalla data di completamento del test risultante da apposito verbale. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 14 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nel caso di esito negativo bloccante della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 1 (uno) giorno solare dalla data di completamento del test risultante da apposito verbale. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 14 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
8. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali e del maggior danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 17 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
9. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

2. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEI SERVIZI

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate:
 - relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione per quanto attiene ai servizi Base, ai Servizi aggiuntivi e al Supporto Specialistico ove richiesti;
 - relativamente agli Indici di Prestazione come riportati nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico al termine del periodo di rilevazione come indicato all'interno della suddetta Appendice 4 per quanto attiene ai servizi Base. Per la liquidazione dei corrispettivi maturati, si rimanda a quanto puntualmente previsto all'art.16 S comma 1.
3. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti in possesso della competenza tecnica necessaria nel rispetto di quanto previsto dall'art 220 e dall'art.314 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
5. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
6. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Consip riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
7. L'Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
8. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, la Consip, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni



contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e la Consip potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.

11. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
12. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 13 S MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Consip e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma **UNI EN ISO 19011:2003**, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S PENALI

1. **Inadempimenti relativi al Piano della Qualità:** per ogni giorno solare eccedente il valore di soglia, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nell'art. 6 S "Piano della Qualità", nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 0,3% (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.



2. **Inadempimenti relativi al Piano di Lavoro:** per ogni giorno solare eccedente il valore di soglia, sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nell'art 9 S "Pianificazione delle attività", la Consip applicherà una penale pari a 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.
3. **Ritardo nella consegna del Piano di Subentro:** per ogni giorno solare eccedente i valori di soglia, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà una penale pari a 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.
4. **Ritardo nella consegna del Rapporto Indicatori di Qualità:** per ogni giorno solare eccedente i valori di soglia, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip applicherà una penale pari a 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.
5. **Slittamento delle scadenze contrattuali.** Per ogni giorno solare di ritardo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore "**SSC - Slittamento delle scadenze contrattuali**", la Consip applicherà una penale pari a 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.
6. **Adeguatezza della documentazione prodotta:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**TAD - Tasso di approvazione della documentazione**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 15 S comma 1, per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia.
7. **Attivazione degli interventi:** per ogni giorno solare eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore "**AI - Attivazione degli interventi realizzativi**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera c).
8. **Accessibilità del servizio telefonico:** per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in aumento del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**ATS - Accessibilità del servizio telefonico**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,2‰ (zerovirgoladue per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a).
9. **Tempo di attesa gestione chiamata:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione rispetto al valore di soglia specifico di ciascun ambito previsto per gli indicatori di qualità "**TT4 -Percentuale di chiamate gestite**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a) relativamente a ciascun ambito.
10. **Chiamate perse:** per ogni punto percentuale di scostamento in aumento del valore di soglia specifico di ciascun ambito previsto per gli indicatori di qualità "**LSO - Percentuale chiamate perse - Livello di servizio operatore**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del



corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a) relativamente a ciascun ambito.

11. **Contatti persi per disconnessione:** per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in aumento del valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore di qualità "**CDI - Contatti persi per disconnessione**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a) relativamente a ciascun ambito.
12. **Tempo di attesa gestione richiesta non telefonica:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore di qualità "**TCMA - Tempo di attesa per contatto multicanale (non telefonico)**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a) relativamente a ciascun ambito.
13. **Tempo di attesa per chiusure Il livello da Service Desk:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore di qualità "**TCMC - Tempo di attesa per chiusure Il livello da Service Desk**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatré per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a) relativamente a ciascun ambito.
14. **Mistery Call inadeguate:** per ogni scostamento dal valore di soglia previsto per l'indicatore "**MCI - Rilevazione servizio inadeguato tramite Mistery Calls**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 15 S comma 1.
15. **Disponibilità del servizio:** per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**CFS - Disponibilità del servizio**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,2‰ (zerovirgoladue per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 15 S comma 1.
16. **Eccesso di rilievi sulla fornitura:** per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**RIF - Rilievi sulla fornitura**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolatré per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.
17. **Eccesso di rilievi sull'operatività:** per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**RIO - Rilievi sull'operatività**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 15 S comma 1.
18. **Disponibilità Connessione Dati Service Desk/Sistema di CRM:** per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**DC1 - Disponibilità Connessione Dati Service Desk/Sistema di CRM**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,5% (zerovirgolacinque per cento) del canone del servizio relativo al periodo di riferimento calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 15 S comma 2.



19. **Disponibilità Connessione Telefonica Service Desk/operatori del Committente:** per ogni decimo di punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**DCT - Disponibilità Connessione Telefonica tra Service Desk e gli operatori del Committente**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del canone del servizio relativo al periodo di riferimento calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 15 S comma 2.
20. **Aggiornamento tempestivo della piattaforma telefonica:** per ogni elemento di configurazione mancante in aumento rispetto al valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**CAS - Aggiornamento tempestivo della piattaforma telefonica**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del canone del servizio relativo al periodo di riferimento calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 15 S comma 2.
21. **Corretta assegnazione delle richieste:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore di qualità "**CA2L - Corretta assegnazione ai 2° livelli specialistici tecnologici ed applicativi**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1% (uno per cento) del canone del servizio relativo al periodo di riferimento calcolato secondo le modalità indicate al successivo art. 15 S comma 2.
22. **Rispetto dei tempi di esecuzione delle Campagne:** per ogni giorno solare eccedente il valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore "**CAMP - Rispetto dei tempi di esecuzione delle Campagne**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera b).
23. **Slittamento nell'inserimento/sostituzione del personale:** per ogni giorno solare eccedente il valore di soglia previsto per l'indicatore "**SISP - Slittamento nell'inserimento/sostituzione di personale**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 15 S comma 1.
24. **Turn over volontario del personale:** per ogni punto percentuale di scostamento in aumento del valore di soglia previsto per l'indicatore di qualità "**TNV - Turnover volontario**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 15 S comma 1.
25. **Presenza di personale delle strutture di supporto:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore di qualità "**SSU - Presenza di personale delle strutture di supporto**", la Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a).
26. **Adeguatezza della professionalità del personale di servizio di assistenza:** per ogni punto percentuale di scostamento in diminuzione del valore di soglia previsto per ciascun ambito per l'indicatore di qualità "**TPS - Tasso di professionalità del personale del servizio di assistenza per ambito**", la Consip si riserva di applicare



- all'Impresa una penale pari al 0,3‰ (zerovirgolate per mille) del corrispettivo attribuibile al servizio di cui al successivo art. 15 S comma 1 lettera a).
27. **Verifica di conformità dell'infrastruttura:** qualora la verifica di conformità dia esito negativo non bloccante, per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini previsti all'art.12.1.7 S, Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari all'0,5‰ (zerovirgolacinque per mille) dell'importo contrattuale.
28. **Verifica di conformità dell'infrastruttura:** qualora la verifica di conformità dia esito negativo bloccante, per ciascun giorno di ritardo rispetto ai termini previsti all'art.12.1.7 S, Consip si riserva di applicare all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.
29. In caso di revoca o sospensione, in corso di contratto, del certificato di conformità alla norma ISO 9001:2000 rilasciato all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari al 3% (tre per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo" comma 1 fatta salva la possibilità di risolvere di diritto il contratto.
30. La Consip si riserva di applicare una penale pari a € 5.000,00 = (cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al 3% (tre per cento) del massimale contrattuale di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S "Corrispettivo", comma 1;
 - divergenza tra quanto indicato in offerta e quanto riscontrato in sede di verifiche effettuate da Consip relativamente alle soluzioni che il Fornitore si è impegnato a fornire;
 - divergenza tra quanto indicato in offerta e quanto riscontrato in sede di verifiche effettuate da Consip relativamente alla percentuale di apparecchiature e sistemi conformi all'ultima versione approvata dello standard Energy Star.
31. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
32. Il Committente si riserva, nei primi tre mesi di erogazione del Servizio in ciascun Ambito, di non procedere per uno o più indicatori all'applicazione delle penali nel caso di mancato rispetto delle soglie previste.
33. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto



all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

34. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
35. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'art. 11 G "Cauzione" senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
36. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art. 15 S "Corrispettivo", comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 15 S CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S "Dimensioni dei singoli servizi", è pari a € _____,___ = (____/___), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari a € _____,___ = (____/___) e di € 0,00 per oneri di sicurezza per rischi interferenziali. Il corrispettivo massimo complessivo di Euro _____,___ al netto di IVA, è così suddiviso:
- a) l'attività relativa ai Servizi Base, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a € _____,___ = (____/___) così suddiviso:
- per i servizi in ambito Servizi Tecnologici, pari a € _____,___ = (____/___),
 - per i servizi in ambito SPT, pari a € _____,___ = (____/___),
 - per i servizi in ambito Altre applicazioni, pari a € _____,___ = (____/___)
- b) l'attività relativa ai Servizi Aggiuntivi, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a € _____,___ = (____/___) così suddiviso:
- per le campagne outbound, pari a € _____,___ = (____/___),
 - per i servizi outbound a chiamata, pari a € _____,___ = (____/___)
- c) i servizi di Supporto Specialistico, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a € _____,___ = (____/___).
2. Il corrispettivo per i servizi di cui all'articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera a), è determinato in base ai canoni mensili posticipati calcolati, per ciascun ambito, moltiplicando la tariffa unitaria riportata per la Fascia dimensionale a), per il



massimo di transazioni SR (Service Request) previste nella stessa Fascia, suddiviso per il numero dei mesi (12, dodici).

La seguente tabella riporta le Fasce Dimensionali e le tariffe unitarie per ogni ambito:

Ambito	Fascia dimensionale	Tariffa unitaria (per SR)
Servizi Tecnologici	a) da 1 a 20.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
	b) da 20.001 a 30.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
	c) oltre 30.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
SPT	a) da 1 a 60.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
	b) da 60.001 a 100.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
	c) oltre 100.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
Altre applicazioni	a) da 1 a 30.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
	b) da 30.001 a 40.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)
	c) oltre 40.000 SR/anno	€ _____, ____ = (____/____)

Al termine di ogni anno solare in base al consuntivo del numero di transazioni effettivamente erogate nel periodo di riferimento per ambito, sono possibili due casi:

- in caso di mancato raggiungimento della soglia di Fascia a), allo scadere di ogni anno solare, viene comunque confermato il corrispettivo già erogato, garantendo, pertanto, in ogni caso un corrispettivo minimo pari al numero di SR della Fascia a);
- in caso di superamento della soglia di Fascia a) viene riconosciuto al Fornitore, un conguaglio calcolato moltiplicando il numero di transazioni eccedenti la soglia, per la tariffa unitaria della corrispondente Fascia Dimensionale.

Il Fornitore espressamente accetta che, nel caso in cui la chiamata dovesse essere indirizzata erroneamente ad un ambito differente rispetto a quello corretto, il Committente riconoscerà al fornitore il costo della chiamata dell'ambito corretto oltre ad una quota pari al 50 (cinquanta) % del costo della chiamata del primo ambito erroneamente contattato.

Il fornitore, per tutte le chiamate erroneamente indirizzate, espressamente accetta che l'importo complessivo massimo erogabile, calcolato a consuntivo su base mensile non potrà essere superiore al 5 (cinque) % del corrispettivo massimo di cui al precedente comma 1 per l'intera durata contrattuale.

Il fornitore espressamente accetta che null'altro sarà dovuto per ulteriori chiamate erroneamente indirizzate oltre al massimale di cui al punto precedente.

3. Il corrispettivo per i servizi di cui all'articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera b), è determinato in base alle tariffe unitarie per i servizi ad evento così suddivisi:
- per le campagne outbound

Campagne Outbound	Tariffa unitaria per Campagna
-------------------	-------------------------------



Telefonica - con risultato fino a 75 interviste utili	€ _____, ____ = (____/____)
Telefonica - con risultato da 76 a 150 interviste utili	€ _____, ____ = (____/____)
Telefonica - con risultato da 151 a 300 interviste utili	€ _____, ____ = (____/____)
Telefonica - con risultato da 301 a 500 interviste utili	€ _____, ____ = (____/____)
Telefonica - con risultato da 501 a 800 interviste utili	€ _____, ____ = (____/____)
Telefonica - con risultato oltre 800 interviste utili	€ _____, ____ = (____/____)
Campagna via e-mail, fax o internet	€ _____, ____ = (____/____)

– per i servizi outbound a chiamata

Servizi Outbound a chiamata	Tariffa unitaria a chiamata
Chiamate di durata fino a 5 minuti	€ _____, ____ = (____/____)
Chiamate di durata da 5 a 15 minuti	€ _____, ____ = (____/____)
Chiamate di durata superiore a 15 minuti	€ _____, ____ = (____/____)

4. Per i servizi di cui all'articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c), erogati ad evento, per i quali è applicata una misurazione dell'impegno in modalità "a corpo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo approvato dalla Consip nella fase di definizione e calcolato sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.
5. Per i servizi di cui all'articolo 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione", comma 1, lettera c), erogati ad evento, per i quali è prevista una gestione "a consumo", il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Piano di Lavoro relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 6.
6. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità ed extra orario) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Analista Funzionale	€ _____, ____ = (____/____)
Specialisti di prodotto/tecnologia	€ _____, ____ = (____/____)

7. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
8. Le tariffe e i canoni mensili sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.



9. In relazione ai servizi Base, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma, deve ritenersi composto come segue:
 - a. 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16 S "Fatturazione";
 - b. 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione "IP1 - Efficacia del servizio", "IP2 - Percezione della qualità del Servizio", "IP3 - Risoluzione al I livello" e "IP4 - Accuratezza delle risposte" di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo 16 S "Fatturazione".
10. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
11. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
12. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ARTICOLO 16 S FATTURAZIONE

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura mensile posticipata sulla base delle seguenti modalità:
 - a. per i servizi di cui all'art. 15 S, comma 1, lettera a) per il 100% del corrispettivo fermo restando che la Consip:
procederà:
 - (i) a liquidare la parte fissa dell'90%, di cui al comma 9 del medesimo articolo, in via mensile posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
 - (ii) a liquidare la parte variabile del 10%, di cui al comma 9 del medesimo articolo, in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione** di cui all'Appendice 4 del Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:
 - 2% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP1 - Efficacia del servizio";
 - 2% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP2 - Percezione della qualità del Servizio";
 - 3% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP3 - Risoluzione al I livello";
 - 3% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP4 - Accuratezza delle risposte".



Il Fornitore espressamente accetta che, qualora qualcuno degli IP summenzionati, per qualsiasi motivo dipendente dall'Amministrazione/Consip non dovesse essere rilevato, il valore della parte variabile verrà ridotto della quota parte relativa al/agli IP non calcolato/i.

Si precisa, che alla fine di ogni anno solare, a fronte della verifica effettuata relativamente al numero di SR effettivamente erogate ed eccedenti la soglia di fascia a) per ciascun ambito, verrà corrisposto, in un'unica soluzione, il conguaglio economico calcolato secondo le regole indicate nel precedente articolo 15 S comma 2.

Per ciascun ambito, relativamente alla soglia di fascia a) ed in ragione della data di avvio di ciascun servizio, la Consip riconoscerà un importo rapportato agli effettivi mesi di erogazione del servizio.

b. per i servizi erogati a evento in modalità "a consumo" di cui al precedente art. 15 S, comma 1, lettera b) il 100% del corrispettivo, in via mensile posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti nel Piano di Lavoro aggiornato, come approvato dalla Consip;

c. per i servizi erogati a evento in modalità "a corpo" di cui al precedente art. 15 S, comma 1, lettera c), il 100% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S "Corrispettivo", comma 4.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2. Ciascuna fattura dovrà contenere oltre al riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare) anche, per ciascun ambito, il riferimento alla singola tipologia di attività (servizi base, servizi aggiuntivi, supporto specialistico, etc), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi



previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/E 00198 Roma, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/E 00198 Roma.
5. L'importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa _____ presso _____, Ag. _____.

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla _____(mandante)

presso _____, Ag. _____,

in _____, Via _____, IBAN _____.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate



nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.16 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento..

ARTICOLO 17 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;



- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 G;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 G;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 7 G;
 - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 4 S "Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere", art. 6 S "Piano della Qualità", art. 7 S "Garanzie", art. 9 S "Pianificazione delle attività", art. 10 S "Risorse Impiegate", art. 12 S "Verifica di conformità", art. 14 S "Penali", art. 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 11 G "Cauzione", art. 14 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 15 G "Trasparenza dei prezzi", art. 16 G "Subappalto", art. 19 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 20 G "Codice Etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 21 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 18 S

OBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma



- 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
 5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
 7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

L'Impresa

Schema di Contratto per l'acquisizione di servizi di Service Desk del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Allegato 4 - Schema di contratto - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Dott. Domenico Casalino

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 4 S - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo 5 S - Dimensioni dei singoli servizi ;

Articolo 6 S - Piano della Qualità;

Articolo 7 S - Garanzie;

Articolo 9 S - Pianificazione delle attività;

Articolo 10 S - Risorse impiegate;

Articolo 11 S - Consegna dei prodotti;

Articolo 12 S - Verifica di conformità

Articolo 14 S - Penali

Articolo 17 S - Risoluzione

Articolo 18 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G - Aumento - Modifiche e varianti in aumento

Articolo 4 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G - Cauzione

Articolo 12 G - Recesso

Articolo 13 G - Recesso per giusta causa

Articolo 14 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 15 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 16 G - Subappalto

Articolo 17 G - Foro esclusivo

Articolo 18 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 19 G - Condizione particolare di risoluzione

Articolo 20 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001



Articolo 21 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa

Il legale rappresentante
